



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	Nr. Progr. 10 Data 17/04/2025 Seduta Nr. 2
---	---

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno DICIASSETTE del mese di APRILE alle ore 20:35 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Ass.	Pres.	Cognome e Nome	Ass.	Pres.
NEGRISOLO SERENELLA		X			
BAZZA SILVESTRO		X			
LORIN ALADINO		X			
FURLAN FABIO		X			
ROCCA SANDRO		X			
AGOSTINI ENRICO		X			
PERMUNIAN LAURA		X			
IROLDI CHIARA		X			
SGARAVATO GIULIA		X			
FRANZOLIN PASQUALINA		X			
ZANARDO MASSIMO		X			
IROLDI SUSANNA		X			
BANZATO MERIS		X			
TOTALE Presenti n. 13			TOTALE Assenti n. 0		

Assessori Extraconsiliari

SILVESTRIN LORIS _____ Assente

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SARA TILLATI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: AGOSTINI ENRICO, SGARAVATO GIULIA, BANZATO MERIS

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra SERENELLA NEGRISOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il D.U.P. 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 10/09/2024;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 25/11/2024;
- il P.E.G. 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 03/12/2024;
- il P.I.A.O. 2025/2027 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24/12/2024;

PREMESSO che:

- l'art. 118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di solidarietà verticale e orizzontale, secondo una prospettiva che non si limita solo a definire la pluralità di governo territoriale, ma attribuisce piena centralità al cittadino, assegnando ai soggetti pubblici il compito di riconoscere le risorse presenti nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità e a promuovere le condizioni per nuove pratiche di cittadinanza;
- l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 5 del giorno 07.03.2013 di approvazione del vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria.

CONSIDERATO che il Regolamento sopra citato è datato e che si ritiene opportuno provvedere ad un suo aggiornamento per le seguenti motivazioni:

- opportunità di aderire ad eventuali particolari richieste dell'utenza, sorte in ragione della mutata sensibilità sviluppatasi nel corso degli anni;
- necessità di assicurare una gestione più efficace ed efficiente delle concessioni e garantire negli anni una congrua disponibilità di loculi e ossari;
- precisare le competenze dei singoli Settori ed Uffici coinvolti nella gestione del servizio cimiteriale.

PRESO ATTO della proposta di aggiornamento del regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 in data 07.03.2013, che in particolare aggiorna alcuni temi specifici:

- la durata complessiva delle concessioni;
- le modalità di gestione dei resti mortali nei casi di accertata irreperibilità dei familiari o di loro comprovato disinteresse;
- le modalità di rimborso in caso di rinuncia alla concessione cimiteriale;
- le modalità di traslazione all'interno dello stesso cimitero in situazioni di particolare straordinarietà.

RITENUTO OPPORTUNO approvare l'aggiornamento del "Regolamento comunale di polizia mortuaria" adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del giorno 07.03.2013, allegato sub "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile attesta l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che la proposta di aggiornamento del Regolamento di polizia mortuaria è stata oggetto di discussione ed esame da parte della competente Commissione consiliare Statuto e Regolamenti in data 03/04/2025;

Il Sindaco dà per letta la presente proposta di deliberazione.

Il Sindaco non essendovi interventi pone la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 13
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 4 (Zanardo, Franzolin, Iroldi Susanna, Banzato)

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del "Regolamento comunale di Polizia mortuaria", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del giorno 07.03.2013, in allegato sub "A" alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento di cui sopra entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle Preleggi al Codice Civile;
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii..

Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di deliberazione approvata.



COMUNE DI CARTURA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 12 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 Trasporti funebri
- Art. 14 Norme generali per i trasporti
- Art. 15 Riti religiosi
- Art. 16 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 17 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 18 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 19 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 20 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 22 Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 23 Elenco cimiteri
- Art. 24 Disposizioni generali Vigilanza
- Art. 25 Reparti speciali nel cimitero

Art. 26 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Art. 27 Disposizioni generali

Art. 28 Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 29 Inumazione

Art. 30 Cippo

Art. 31 Tumulazione

Art. 32 Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 33 Esumazioni ordinarie

Art. 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 35 Esumazione straordinaria

Art. 36 Estumulazioni

Art. 37 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 38 Raccolta delle ossa

Art. 39 Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

Art. 40 Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

Art. 41 Registro della Cremazione

Art. 42 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 43 Cremazione dei resti mortali, irreperibilità della famiglia

Art. 44 Urne cinerarie

Art. 45 Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Art. 46 Affidamento familiare delle urne cinerarie

Art. 47 Dispersione delle ceneri

Art. 48 Interramento urna cineraria

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 49 Orario

Art. 50 Disciplina dell'ingresso

Art. 51 Divieti speciali

Art. 52 Riti funebri

Art. 53 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 54 Fiori e piante ornamentali

Art. 55 Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 56 Sepolture private
- Art. 57 Durata delle concessioni
- Art. 58 Modalità di concessione
- Art. 59 Uso delle sepolture private
- Art. 60 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Art. 61 Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

- Art. 62 Divisione, Subentri
- Art. 63 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Art. 64 Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 65 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 66 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

- Art. 67 Revoca
- Art. 68 Decadenza
- Art. 69 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 70 Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

- Art. 71 Accesso al cimitero
- Art. 72 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 73 Responsabilità - Deposito cauzionale
- Art. 74 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 75 Introduzione e deposito di materiali
- Art. 76 Orario di lavoro
- Art. 77 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 78 Vigilanza
- Art. 79 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Imprese pompe funebri

- Art. 80 Funzioni - Licenza
- Art. 81 Obblighi e Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

- Art. 82 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 83 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 84 Cautele
- Art. 85 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 86 Concessioni pregresse
- Art. 87 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Art. 88 Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Le funzioni gestionali sono demandate a ciascun Responsabile del Servizio per le rispettive competenze, come puntualmente indicato nel presente regolamento, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione così come individuate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S.

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

È a carico dell'Amministrazione comunale il costo del trasporto funebre e dell'inumazione in un cimitero cittadino, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari.

L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerge la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.

Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III - Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.L.S.S. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale

In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica

della U.L.S.S. o suo incaricato.

La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 0,15 mm, se di piombo.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

La fornitura avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Sulla parete esterna superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV - Trasporti funebri

Articolo 12 – Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

Il Comune provvede, per i deceduti nel territorio comunale, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:

- a) trasporto funebre internazionale o interregionale;
- b) trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
- c) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.

In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel Comune, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare al competente ufficio comunale.

Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o civili. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiese o luoghi pubblici, è rilasciata dal Sindaco, sentita l'azienda U.L.S.S. Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro nel sepolcro o nella fossa.

Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

Articolo 13 – Trasporti funebri

I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali

almeno uno dei seguenti: il trasporto con autofunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

Ai sensi degli artt. 16 e 19 del D.P.R. n. 285/1990, il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Articolo 14 - Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990

Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore Demografico del comune di decesso.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà i documenti al personale incaricato presso il cimitero. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Settore Demografico.

La consegna del feretro si completa nel momento del conferimento dello stesso nel sepolcro o nella fossa.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 15 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali secondo gli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 16 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e

20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo o altro luogo, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio o altro ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 17 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Settore Demografico con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al

cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si

applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale. (legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26).

Articolo 21 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore Demografico.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 22 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità

di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

Capo I – Cimiteri

Articolo 23 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) Cartura capoluogo
- b) Cagnola
- c) Gorgo

Articolo 24 - Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di massima riservate al personale addetto al cimitero secondo le modalità stabilite con ordinanza dal Sindaco o suo delegato

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura,

rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) le salme delle persone residenti nel territorio delle Parrocchie presenti nel Comune secondo i confini comunicati dai relativi parroci;
- f) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- i) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Settore Demografico può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto a seguito di preventiva nulla osta da parte della Giunta Comunale.

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 27 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a

sepulture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepulture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, altro) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepulture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.L.S.S. ed ARPAV. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepulture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III - Inumazione e tumulazione

Articolo 29 - Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepultura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepulture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Qualora nel cimitero richiesto per la sepultura non fosse disponibile alcun posto per l'inumazione, questa dovrà essere effettuata su analoga area disponibile in altro cimitero comunale.

Sono private le sepulture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Le fosse per le inumazioni devono avere la profondità di m. 2,00, lunghezza m. 2,20, larghezza m. 0,80 e devono distare almeno m. 0,50 l'una dall'altra.

I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 30 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione delle generalità e delle date di nascita e morte.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 31 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32 – Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere

provvisoriamente deposto in loculo. Prendendo a riferimento la tariffa di concessione, il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione: le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno all'interno di uno dei cimiteri comunale, allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private presenti all'interno di uno dei cimiteri comunali;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune e con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi.

Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 33 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo che si fissa in 5 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo giugno, luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con proprio provvedimento. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale

facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici. Nel mese di settembre di ogni anno il Responsabile curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria e la contestuale affissione all'ingresso dei cimiteri per almeno 180 giorni.

Alla scadenza del turno ordinario di inumazione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente il coniuge o i parenti del defunto entro il terzo grado, circa la prevista esecuzione dell'esumazione. Ciò nonostante, in aggiunta all'elenco di cui al comma precedente, si provvederà ad affiggere sul copritomba o sul cippo un avviso con indicato il periodo indicativo di effettuazione dell'esumazione.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo di inumazione a terra.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore Demografico, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'U.L.S.S., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dall'U.L.S.S.

Articolo 36 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni sono ordinarie allo scadere della concessione a tempo determinato; straordinarie in due casi:

- a richiesta dei familiari interessati prima del termine della concessione;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con proprio provvedimento. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Nel corso del mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale cura la stesura dello scadenario delle concessioni giunte a scadenza e/o in scadenza nell'anno e la contestuale affissione all'ingresso dei cimiteri per un periodo pari a 180 giorni.

Alla scadenza della concessione, l'Amministrazione comunale non è obbligata ad avvisare singolarmente i concessionari o il coniuge o i parenti del defunto, circa la prevista esecuzione dell'estumulazione. Ciò nonostante, prima di procedere all'estumulazione, l'Amministrazione comunale procederà a collocare sul chiusino del loculo un apposito avviso che indichi il periodo approssimativo in cui sarà realizzata l'operazione.

Entro la data indicativa fissata per l'estumulazione, il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo del defunto, potrà indicare all'ufficio cimiteriale una specifica destinazione dei resti mortali, in conformità alle norme vigenti. In caso di più parenti nel medesimo grado, l'indicazione potrà essere fornita anche da uno soltanto di essi, che ne abbia avuto dagli altri specifico e documentabile incarico.

In assenza di alcuna indicazione da parte dei soggetti indicati al precedente comma, ai resti mortali sarà data destinazione comune, nei modi previsti dalle norme vigenti. Inoltre, nel caso il concessionario sia deceduto o emigrato, senza che risulti comunicato al Comune il nominativo e il recapito di un referente tra i soggetti di cui al comma precedente, potrà trovare applicazione l'art. 3, comma 1°, lett. g) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, con avvio a cremazione dei resti mortali estumulati.

I feretri sono estumulati mediante incarico ad apposita ditta specializzata e con il controllo e la collaborazione del personale comunale secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie richieste dei familiari interessati, sono a carico degli stessi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è a carico dei familiari interessati.

Articolo 38 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 39 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati alla Polizia Locale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 40 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V - Cremazione

Articolo 41 – Registro della cremazione

1. È istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio servizi demografici su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.

L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.

Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto

Articolo 42 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune

di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete all'Ufficiale di Stato civile autorizzare la cremazione delle persone decedute nel territorio comunale o qui sepolte.

Articolo 43 – Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia.

L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto di cui all'art. 63 del presente regolamento. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

Articolo 44 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in manufatti costruiti dal Comune, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 45 – Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:

- Di affidare al Responsabile del Settore Demografico il compito di concedere ai richiedenti

l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;

- Di stabilire che il Comune possa eventualmente procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri a cura della Polizia Locale;
- Che l'urna sia conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
- Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
 - Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
 - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
 - Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
 - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni;
 - Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria sia corrisposta la tariffa stabilita.

L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore Demografico del Comune di decesso (oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale, per gli affidatari residenti fuori regione).

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1. a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2. a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3. a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di

autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio

Articolo 46 - Affidamento familiare delle urne cinerarie

L'affidamento familiare delle urne avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010.

In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 sono annotati:

- a) numero progressivo e data;
- b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
- c) modalità di espressione della volontà;
- d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
- e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
- f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
- g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale.

Articolo 47 – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita secondo le modalità previste dalla vigente Legge Regionale al momento della richiesta.

Art. 48 – Interramento urna cineraria

È consentito, nell'area di una inumazione a terra, l'interramento di un'urna cineraria di parente

fino al IV grado, realizzata in materiale metallico, che deve essere effettuata all'interno di un manufatto in materiale cementizio.

Tutte le operazioni sono a carico dei famigliari interessati.

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Articolo 49 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata a apposito permesso rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 50 – Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Art. 51 – Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire

indirizzi, volantini pubblicitari;

- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 52 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore Demografico.

Articolo 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 90.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 54 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe

Articolo 55 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e tutti gli oggetti ritenuti indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e altro, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

Il ritiro e la posa delle piastre marmoree dei loculi devono essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale da parte dei soggetti incaricati di tale tipo di operazioni.

La piastra in dotazione al loculo non può essere sostituita con altre di materiale o forma diversi salvo preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 56 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, altro);
- b) sepolture per famiglie e collettività (celle edicole, tombe di famiglia e loculi individuati da apposita deliberazione di Giunta Comunale). Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata dal Responsabile del Settore cui è affidata l'istruttoria dell'atto, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 57 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di tempo pari a 15 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione.

Contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione di loculo, ossario e/o tomba di famiglia è possibile richiedere l'attivazione del servizio di lampada votiva. Il pagamento è annuale ed il contratto si intende confermato se non è espressamente richiesta, con apposito atto scritto, la risoluzione del contratto: tale risoluzione ha luogo dal momento successivo alla richiesta. Il costo del suddetto allacciamento e relativo canone annuo è stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

La richiesta e la stipula del contratto per l'illuminazione votiva possono avvenire anche separatamente dalla stipula del contratto di concessione.

Il ricambio delle lampade è assunto dall'Amministrazione con prezzo compreso nel canone di erogazione dell'illuminazione votiva, così come ogni riparazione o manutenzione dell'allacciamento.

Articolo 58 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 57, può concedersi solo in presenza della salma; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a) di almeno 70 anni compiuti, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;
- b) di almeno 70 anni compiuti e che abbia il coniuge tumulato nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 57, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti di nuova costruzione ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 57, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 59 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 59 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, altro), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al Responsabile del Servizio Finanziario, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della

salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.

Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 64, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 60 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La cura e la manutenzione delle sepolture private spettano ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente

l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia / progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al 2° comma, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 61 - Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto

secondo le modalità previste all'art. 73 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II - Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 62 - Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 60 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del Servizio Finanziario entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio Finanziario esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 60, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per

l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita nel cimitero di altro Comune, o tomba privata, o avviata a cremazione.

Nei casi di rinuncia sopra individuati a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, così sopra individuati, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- al 90% della tariffa versata entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- all'80% della tariffa versata entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 70% della tariffa versata tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;
- al 60% della tariffa versata tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;
- al 40% della tariffa versata tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;
- al 30% della tariffa versata tra l'undicesimo e il quindicesimo anno dalla concessione;
- al 20% della tariffa versata tra il sedicesimo anno dalla concessione ed il ventesimo anno dalla concessione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il ventesimo anno dalla concessione.

Per quanto riguarda invece eventuali istanze volte ad ottenere lo spostamento di una salma all'interno dello stesso cimitero o tra cimiteri comunali, per avvicinamento di famigliari defunti o per altre motivazioni, la Giunta comunale si riserva di esprimersi con proprio atto una volta esaminate le ragioni particolari ed eccezionali addotte a sostegno dell'istanza, a sua totale discrezione e stabilendo in caso di accoglimento della richiesta le modalità di realizzazione in ordine a tempi e ai costi.

Per tutte le altre traslazioni al di fuori delle casistiche sopra individuate, non viene riconosciuto alcun rimborso.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o

agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione

del manufatto in vigore al momento della rinuncia.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 64 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 65 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/98 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 66 - Rinuncia a concessione di manufatti per sepolture di famiglia e collettività della durata di anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 52, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 66.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III - Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 67 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal AF Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 68 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "90" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 61;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 70 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Articolo 71 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 72 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Gli interventi autorizzati dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e realizzati sotto la vigilanza degli operatori cimiteriali.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 73 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 72, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 74 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 75 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, ghiaia, e/o terra.

Articolo 76 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio tecnico.

Articolo 77 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le

istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 78 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 73 e 74.

Articolo 79 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consoni alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per conto terzi oggetti, rinvenuti o recuperati nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II - Imprese pompe funebri

Articolo 80 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'auto funebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Qualora emanate, dovranno essere osservate le norme di cui alla legislazione regionale.

Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.

È fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Articolo 81 - Obblighi e Divieti

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. È fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Articolo 82 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove l'Amministrazione comunale potrà destinare, con proprio atto, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 83 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 84 - Cautele

Chi domanda un servizio cimiteriale o una concessione, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 85 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni gestionali sono demandate a ciascun Responsabile del Servizio, per le rispettive competenze, come puntualmente indicato nel presente regolamento.

Articolo 86 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso

provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 88 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 9 del 17/03/2025

Delibera nr. **10** Data Delibera **17/04/2025**

OGGETTO

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
INTERESSATO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 04/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Carpentieri Gerardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 04/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tegazzini Matteo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 10 del 17/04/2025

OGGETTO:

**APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TILLATI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).